

COMUNE DI PINO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E
CONTINUATIVI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/05/2020

Indice generale

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONE E TIPOLOGIE.....	3
ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DI AUTORIZZAZIONE.....	3
ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEL DEHORS.....	4
ART. 4 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEL DEHORS.....	5
ART. 5 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO.....	5
ART. 6 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"	6
ART. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI dehors AI SENSI DELLA L.R. 38/06 E DELLA D.G.R. 08/02/2010 n. 13268-180.....	6
ART. 8 LAVORI SU SUOLO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"	6
ART. 9 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "dehors"	6
ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"	6
ART. 11 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DIVIETO DI PROROGA.....	7
ART. 12 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I "DEHORS"	7
ART. 13 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"	8
ART. 14 PIANI DI LOCALIZZAZIONE E PROPOSTE DI ARREDO.....	8
ART. 15 SANZIONI.....	8
ART. 16 DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI.....	8

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo o continuativo di elementi di varia tipologia a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuati come "dehors".
2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per "dehors" si intende l'insieme degli elementi posti temporaneamente o continuamente, in modo funzionale ed armonico, sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita o riconosciuta, anche implicitamente, una servitù di pubblico passaggio.
4. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intende per:
 - a. dehors stagionale quando la durata non è superiore a 360 giorni;
 - b. dehors continuativo quando la durata è pari o superiore a 360 giorni.
5. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come segue:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine, panche (di lunghezza non superiore a 2 metri);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo (ombrelloni, tende a sbraccio);
 - c. elementi accessori (paratie frangivento, pedane, cestini, elementi di delimitazione, fioriere, stufe..);
 - d. elementi e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Tutti gli elementi del dehors di cui al precedente comma 5 devono essere amovibili, facilmente smontabili, privi di parti in muratura e non stabilmente ancorati al suolo.

ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DI AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione.
2. Di norma la domanda per ottenere una nuova autorizzazione deve essere presentata entro il 30 marzo dell'anno di riferimento al fine di consentire al Comune di valutare congiuntamente ed in modo coordinato le esigenze manifestate. Per l'anno 2020 non è stabilito un termine di presentazione della domanda.
3. Nel caso che più domande dovessero riguardare il medesimo spazio pubblico o di uso pubblico, il Comune provvederà ad autorizzare la collocazione del dehors secondo i seguenti criteri preferenziali, indicati in ordine di importanza:
 - a. installazione di fronte alla vetrina del medesimo esercizio di somministrazione;
 - b. disponibilità degli esercenti interessati alla collocazione, anche in giorni e/o orari diversi;
 - c. installazione di tipo continuativo rispetto all'installazione temporanea;

d. sorteggio in caso di parità di merito.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEL DEHORS.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors deve essere presentata preferibilmente tramite lo Sportello delle attività produttive (SUAP).
2. Salvo diverse disposizioni normative, alla domanda devono essere allegate:
 - a. n. 2 marche in competente bollo per la domanda ed il rilascio provvedimento finale di occupazione del suolo pubblico;
 - b. SCIA per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi della L.R. 38/06 e della D.G.R. 08/02/2010 n. 13268-180;
 - c. planimetria in scala con indicazione delle superfici occupate e di somministrazione, il numero massimo di coperti e della disposizione degli arredi ed attrezzature;
 - d. bozzetto di eventuali insegne di esercizio (se previsto);
 - e. notifica sanitaria all'ASL TO5 tramite modulo SCIA, corredata del versamento dei diritti di istruttoria;
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il non utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero il non svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica ovvero utilizzo di strumenti musicali (art. 4 del D.P.R. 227/2011). Contrariamente deve essere presentato il piano previsionale acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995;
 - g. in caso di occupazione di suolo privato di uso pubblico, il nulla osta del proprietario del suolo, ovvero dell'Amministratore in caso di stabile condominiale. In caso di collocazione del dehors in corrispondenza di finestre ed ingressi, ovvero di vetrine di altri esercenti, nulla osta dei soggetti coinvolti (proprietari, amministratori di condominio, esercenti);
 - h. versamento diritti di segreteria a favore del Comune di Pino Torinese, se dovuti;
 - i. impegno a corrispondere all'Ente proprietario della Strada, ovvero al Comune se suolo privato di uso pubblico, il Canone di occupazione suolo pubblico (COSAP), se dovuto;
 - j. impegno ad essere in possesso per tutta la durata dell'occupazione di una polizza di responsabilità civile verso terzi anche integrativa al contratto principale, per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
3. Qualora l'occupazione sia effettuata su sedimi di proprietà di altre Amministrazioni (Città Metropolitana o Città di Torino), è richiesta l'autorizzazione all'occupazione da parte dell'Ente interessato.
4. Ai sensi del D.lgs 285/92, per le eventuali insegne di esercizio è inoltre richiesta l'autorizzazione, ovvero il nulla osta se all'interno del centro abitato, dell'Ente proprietario diverso dal Comune.
5. Per lo spazio pubblico e di uso pubblico frontistante l'esercizio del civico n. 100 di Via Roma, posto nell'intersezione di Via Molina, è richiesto il nulla osta del proprietario di tale esercizio in ragione di precedenti impegni assunti dal Comune.

ART. 4 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEL DEHORS

1. Il termine del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors è pari a 15 giorni.
2. Salvo diversa attribuzione, il rilascio del provvedimento di autorizzazione compete al Responsabile del Servizio Tecnico tramite il SUAP, previa acquisizione dei pareri obbligatori e vincolanti del Servizio Comunale Attività Produttive e del Comando di Polizia Locale, oltre che di Enti terzi nei casi previsti.
3. La gestione del canone di occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico di competenza comunale è demandata al Servizio Risorse Tributarie.

ART. 5 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

1. Ai fini del presente Regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all' ART. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. così come elencati al comma 5 dell'ART. 1.
2. L'occupazione di suolo pubblico ai fini del presente Regolamento deve realizzarsi di norma davanti al medesimo esercizio di somministrazione. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
3. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente né, in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, occultare l'avvistamento delle luci semaforiche.
4. Salvo motivate deroghe, tutte le occupazioni consentite nei centri abitati di cui al D.lgs 285/92 non devono essere collocate alla distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni stradali.
5. All'esterno del centro abitato di cui al D.Lgs 285/92, le occupazioni non sono consentite:
 - a. ad una distanza inferiore a 3 m dal confine stradale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 285/92;
 - b. all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18.2 del D.Lgs. N°285/1992.
6. Gli spazi compresi tra il dehors e il relativo esercizio non devono essere attraversati da carreggiate stradali di competenza della Città Metropolitana di Torino. Nella rimanente rete viaria del territorio è ammesso l'attraversamento di carreggiate stradali previo parere, obbligatorio e vincolante, del Comando di Polizia Locale. Il parere del Comando di Polizia Locale non è richiesto quando la carreggiata è adibita ad area pedonale.
7. L'occupazione non è consentita su sede stradale a divieto di sosta e/o fermata ai sensi del vigente Codice della Strada.
8. Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di qualsiasi tipo.
9. Nei centri abitati per la realizzazione dei dehors consentiti dal presente Regolamento, nell'area concessa o autorizzata in occupazione, dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2,00.

10. Nella zona commerciale A1 "Addensamento storico-rilevante" del Piano commerciale, è possibile derogare il precedente comma 9 con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale, semprechè sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
11. Le strutture e i manufatti dei "dehors" devono essere dimensionati e realizzati per poter essere perfettamente stabili e resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).

ART. 6 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta sono definite le tipologie, le dimensioni e le caratteristiche delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari che possono essere collocate nei dehors.
2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 può stabilire anche le zone in cui sono prescrittive le tipologie adottate, oltre le modalità per l'adeguamento dei "dehors" regolarmente autorizzati.

ART. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI dehors AI SENSI DELLA L.R. 38/06 E DELLA D.G.R. 08/02/2010 n. 13268-180.

1. La superficie a dehors costituisce superficie di somministrazione, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione di suolo pubblico, cioè in modo permanente o temporaneo. Restano ferme le disposizioni di carattere igienico-sanitario vigenti in materia.
2. La maggiore superficie di somministrazione non è da computare ai fini del fabbisogno dei posti a parcheggio.

ART. 8 LAVORI SU SUOLO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"

1. In caso di lavori pubblici ovvero di intervento sulle reti di servizio da effettuarsi su suolo o nel sottosuolo del sito occupato dal dehors, gli stessi devono essere lasciati liberi da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 9 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "dehors"

1. Qualsiasi danno arrecato a cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi dei dehors, deve essere risarcito dagli esercenti. A tale fine per tutta la durata dell'occupazione è richiesto il possesso di una polizza di responsabilità civile verso terzi, anche integrativa al contratto principale, per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altri beni di proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà al calcolo del valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico.

ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere tutti gli elementi del "dehors" sempre in ordine, puliti e funzionali e in perfetta efficienza tecnico-estetica, anche al fine della stabilità e della resistenza agli eventi atmosferici.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di pulizia e di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti entro la stagione successiva, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Servizio Tecnico comunale, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 11 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DIVIETO DI PROROGA

1. Le autorizzazioni per il "dehors" sono rilasciate:
 - a. per una durata non superiore a 360 giorni se temporanea;
 - b. per una durata non superiore a 5 anni se continuativa.
2. E' vietata la proroga delle autorizzazioni, sia temporanee che continuative.
3. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cessa automaticamente e potrà essere oggetto di una nuova autorizzazione.
4. E' facoltà dell'esercente richiedere una nuova autorizzazione prima del termine di scadenza. In tal caso, qualora l'autorizzazione per il "dehors" non dovesse essere rilasciata, le strutture, i beni strumentali devono essere completamente rimossi e l'area completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a spese dell'esercente.

ART. 12 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I "DEHORS"

1. L'autorizzazione per il "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
 - b. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d. qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento;
 - e. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.
3. Nei casi previsti dai punti b), c) e d) del comma precedente, l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. ART. 8 e per eventuali altri interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro dello spazio occupato.

ART. 13 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta sono definite per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'ART. 1 comma 5, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori, oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione.
2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 deve stabilire le zone in cui sono prescrittive le tipologie adottate, oltre le modalità per l'adeguamento dei "dehors" regolarmente autorizzati.

ART. 14 PIANI DI LOCALIZZAZIONE E PROPOSTE DI ARREDO

1. La Giunta Comunale può predisporre piani di localizzazione relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
2. La Giunta Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare e recepire ai sensi del precedente ART. 13 progetti di arredo coordinati, riferiti ad un'unica area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.
3. I piani di localizzazione devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei "dehors" regolarmente autorizzati.

ART. 15 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate dalla stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 disposta dall'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 (introdotto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3).

ART. 16 DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" vigente, ai Regolamenti comunali di Polizia Urbana ed Edilizio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.